

## **Capitolato speciale dell'assicurazione**

### **RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI DI LAVORO (RCT/RCO)**

<b>Decorrenza</b>	<b>ore 24,00 del .....</b>
<b>Scadenza</b>	<b>ore 24,00 del .....</b>

## **DEFINIZIONI**

Ai seguenti termini, utilizzati nel contratto, le Parti convengono di attribuire il significato di seguito precisato:

### **Compagnia o Società**

L'Impresa Assicuratrice delegataria e le Imprese coassicuratrici (qualora previste).

### **Contraente**

ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL - Via Lago di Pusiano nr. 4 - 36015 SCHIO VI  
Codice Fiscale /P. IVA nr. 92000020245 / 02026520243

### **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione.

Hanno la qualifica di Assicurato: il Contraente e i suoi Amministratori e Prestatori di lavoro nonché tutti i soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: volontari, tirocinanti, partecipanti ad attività di formazione in genere) della cui opera il Contraente si avvalga ai fini dello svolgimento e della prestazione delle proprie attività e servizi, esclusi gli appaltatori e i subappaltatori nonché i rispettivi dipendenti.

### **Polizza**

Il contratto di assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta alla Società.

### **Rischio**

La probabilità che si verifichi il sinistro.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

### **Indennizzo**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Scoperto**

La percentuale del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Massimale**

La massima esposizione della Compagnia per sinistro.

### **Franchigia**

La parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

### **Broker incaricato**

Anthea s.p.a, in qualità di mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell'art. 109 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005.

### **Cose**

Sia i beni materiali sia gli animali.

### **Appaltatore / Subappaltatore**

La persona fisica o giuridica cui il Contraente abbia affidato, mediante contratto di appalto o subappalto - a norma di legge - l'esecuzione di lavori, di servizi o forniture.

### **Prestatori di lavoro**

Tutte le persone fisiche di cui - nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro - il Contraente/Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività assicurate con la presente polizza incluse :

- a) quelle distaccate temporaneamente presso altre Aziende od Enti
- b) quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente/Assicurato.

## **1.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **1.1 Prova del contratto**

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

### **1.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **quarantacinquesimo giorno** dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 C.C..

### **1.3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

A parziale deroga all'Art. 1897 C.C., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini del sopra richiamato Art. 1897 C.C.

### **1.4 Durata del contratto - Rescindibilità**

Il presente contratto ha la durata indicata nella scheda di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

Il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente di richiedere il rinnovo del contratto per una durata massima pari a n. 180 (centoottanta giorni) con preavviso di almeno due mesi dalla scadenza.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, il Contraente ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi alla Società almeno 60 (novanta) giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.

### **1.5 Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o contestazione o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 30 (trenta) giorni da darsi tramite lettera raccomandata A.R. Nel caso una delle parti eserciti tale facoltà, la Società rimborserà al Contraente, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, il rateo di premio relativo al residuo periodo di assicurazione in corso, escluse le imposte.

### **1.6 Oneri fiscali**

Tutti gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

### **1.7 Foro competente**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il Foro del luogo dove ha sede legale il Contraente.

### **1.8 Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni inerenti il contratto, saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o telegramma o telefax o e-mail od altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

**1.9 Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non è espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

## 2.0 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

### 2.0 Le prestazioni speciali prevalgono sulle Condizioni Generali di Assicurazione.

#### Descrizione dell'attività

Premesso che l'attività esercitata riguarda, a titolo esemplificativo e non limitativo l'espletamento dei seguenti servizi:

- pulizia strade con raccolta, trasporto, cernita, smaltimento rifiuti urbani e speciali, operazioni di igiene ambientale in genere, manutenzione piante e giardini anche con operazioni di annaffiamento, operazioni di svuotamento di pozzi neri, tubature, fognature e/o tubazioni di raccolta dell'acqua. Si intendono compresi la proprietà e/o l'uso di cassonetti, containers, campane e altre attrezzature per la raccolta.
- spazzamento e lavaggio suolo pubblico, sgombero neve, diserbo;
- gestione degli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti solido urbani e tossico nocivi;
- trattamento smaltimento rifiuti solidi urbani, ospedalieri, tossici e speciali assimilabili;
- produzione di energia elettrica e termica e distribuzione di energia termica mediante teleriscaldamento;
- gestione di discariche e centri comunali di raccolta;

L'Assicurato può svolgere le attività riconducibili ai servizi sopra indicati anche partecipando ad Enti, Società, Consorzi.

L'Assicurato può assumere direttamente o a mezzo di altri Enti la gestione di tutti gli altri servizi consentiti dalla legislazione vigente in materia e/o dal proprio statuto.

L'Assicurato può effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in affitto" od in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopra indicate.

### 2.1 Oggetto dell'assicurazione

#### **A. Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle attività preliminari, concorrenti, conseguenti, accessorie, collegate e complementari, dopolavoristiche, ricreative, culturali, sportive od aventi carattere sociale, nessuna esclusa od eccettuata, svolte ovunque in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.

#### **B. Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.lgs. 23.02.2000, n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'Assicurazione, dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.lgs. n. 38/2000 nonché dagli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge, compresi gli infortuni "in itinere"
2. ai sensi del Codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30.06.1965 n. 1124 e D.lgs. 23.02.2000 n. 38, od eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'articolo 5 del D.lgs. n. 38/2000 nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge - per morte e per lesioni personali nelle quali sia derivata una invalidità permanente.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti o da involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi).

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi), saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

### **Malattie professionali**

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nelle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegata al D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche alle malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

La garanzia non vale:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ispezioni per quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

#### **2.1.1. Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:**

- la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

L'assicurazione vale anche per ogni eventuale azione di regresso esperita da qualsiasi Istituto od Ente ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

#### **2.2 Soggetti esclusi dal novero dei terzi**

Ai fini dell'assicurazione R.C.T. (Art. 2.1 punto A), sono considerati terzi tutte le persone fisiche e giuridiche, con la sola esclusione, limitatamente agli infortuni subiti in occasione di lavoro, dei prestatori di lavoro per i quali è operante l'assicurazione R.C.O. (Art. 2.1 punto B).

I prestatori di lavoro sopra definiti sono comunque considerati terzi qualora subiscano il danno mentre non sono in servizio e per i danni arrecati a cose di loro proprietà.

A titolo di maggior precisazione, si prende atto tra le Parti che sono considerati terzi tutti coloro che non rientrano nel novero dei prestatori di lavoro, come sopra definiti (compresi gli Amministratori), anche nel caso di partecipazione alle attività dell'Assicurato stesso (manuali e non), a qualsiasi titolo intraprese, nonché per la presenza, a qualsiasi titolo e/o scopo, nell'ambito delle suddette attività. Si conferma, pertanto, che sono considerati terzi a tutti gli effetti anche

i consulenti, gli stagisti, nonché tutti coloro che, sia in vista di una loro assunzione per selezione pubblica, che in occasione di corsi di aggiornamento o istruzioni, rapporti commerciali e non, attività ricreative organizzate dal CRAL, utilizzano le strutture di proprietà od in uso dell'Assicurato e/o svolgono la loro attività presso l'Assicurato medesimo, nonché tutti coloro che in occasione di attività dimostrative, effettuate su richiesta dell'Assicurato, utilizzano strutture anche non di proprietà dell'Assicurato medesimo.

### **2.3 Estensione territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

### **2.4 Precisazioni di garanzia**

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i seguenti rischi :

- a) Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti, gli amministratori, i dirigenti, funzionari, collaboratori, consulenti, operatori esterni di ogni ordine e grado, dipendenti di ditte appaltatrici o fornitrici, lavoratori parasubordinati, temporanei ed altri prestatori di lavoro utilizzati (compresi i responsabili delle attività di cui al D.Lgs. 81/2008, anche se non dipendenti), per danni arrecati, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, a terzi e prestatori di lavoro. Questa estensione di garanzia è prestata entro i limiti dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a rispondere anche in caso di corresponsabilità dei prestatori di lavoro con l'Assicurato o fra di loro.
- b) Responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.. Con riferimento alla guida di veicoli da parte di persone incaricate dall'Assicurato, si precisa che la garanzia di cui al presente capoverso non è operante qualora i veicoli siano di proprietà dell'Assicurato stesso od allo stesso intestati al P.R.A., locati, dati in uso od usufrutto.
- c) Responsabilità derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente, di cui al titolo IX, libro V C.C., con riferimento all'assegnazione di appalti di opere e/o servizi commissionati allo stesso.
- d) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a terzi o a cose di terzi causati :
  1. dalla proprietà, esercizio e/o conduzione di fabbricati, terreni, impianti, strade, macchinari ed attrezzature o strutture in genere ovunque ubicati ed a qualsiasi uso destinati (ad es. uffici, magazzini, depositi, stabilimenti, garage, officine, centrali termiche, centrali elettriche, impianti di autolavaggio, distributori di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per saldatura, giardini e piante, ascensori e/o montacarichi, discariche, impianti trattamento rifiuti, eco centri).
  2. Da spargimenti, spandimenti o tracimazione di acqua da bocche di lupo o caditoie stradali, di pertinenza dell'Assicurata, conseguenti a precipitazioni anche di forte intensità, nonché da spargimenti di acqua o rigurgiti di fogne conseguenti a guasti o rotture di tubazioni e/o condutture presenti nei fabbricati di proprietà od in uso all'Assicurata (si precisa a tale proposito che le competenze della scrivente in materia, riguardano esclusivamente lo spurgo di pozzetti e caditoie stradali e non la loro manutenzione).
  3. Dallo svolgimento di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori di ampliamento, demolizione, scavo, ristrutturazione o costruzione di impianti e/o fabbricati, nonché conduzione, manipolazione, avviamento, prova, collaudo e pulizia di impianti e/o macchinari inerenti l'attività esercitata. Qualora le operazioni di cui al presente paragrafo vengano affidate a terzi, la garanzia varrà per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C..
- e) Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni causati da terze persone o ditte e con materiali di loro proprietà, da fornitori, appaltatori di opere per conto della Contraente o dei quali la stessa fosse chiamata a rispondere quale committente di lavori e/o forniture.
- f) Danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico, riempimento e svuotamento, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di dette operazioni.
- g) Proprietà/gestione/appalto a terzi del bar aziendale, nonché servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa la somministrazione di cibi, bevande e medicinali, nonché la responsabilità civile del personale medico e parasanitario.

- h) Attività sportive e ricreative aziendali, anche svolte tramite CRAL aventi autonoma personalità giuridica, o associazioni non riconosciute ex art. 36 C.C..
- i) Partecipazione e/o organizzazione di mostre, fiere, mercati, convegni, cortei, manifestazioni, spettacoli e simili, organizzati sull'intero territorio nazionale.
- j) Proprietà e/o conduzione di spazi per il parcheggio e/o sosta dei veicoli, con esclusione dei danni da furto; sono compresi i danni conseguenti ad incendio per i veicoli in sosta, non di proprietà del Contraente/Assicurato, anche trovantisi nell'ambito del parcheggio riservato ai dipendenti aziendali.
- k) Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e di servizi, purché conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite di massimo di risarcimento è di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per ciascun sinistro.
- l) Danni alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori ed ai locali (inclusi impianti fissi e gli infissi) ove si svolgono i lavori. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento è di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per ciascun sinistro.
- m) Proprietà, detenzione ed uso di qualsiasi tipo di materiale, meccanico o no, di qualsiasi mezzo e/o apparecchiatura azionati da qualsiasi forza, esclusa quella atomica, purché necessari alle attività esercitate ed in rapporto diretto od indiretto con queste ultime (ad esempio : attrezzature operatrici varie, macchine operatrici semoventi, sgombraneve, carrelli elevatori ed altri mezzi od apparecchi per sollevamento pesi, movimentazione di cose o persone, pompaggio, carico e scarico, calcolo, analisi, trasporto o traslazione, prevenzione sicurezza antincendio); si dà atto che la garanzia è valida anche quando i veicoli a motore, macchinari ed impianti, siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, sempreché si tratti di persone idonee alla conduzione del mezzo e di età non inferiore a 16 anni.
- n) Proprietà di cani ed uso di guardie armate, compreso l'eccesso colposo di legittima difesa.
- o) Danni a condutture ed impianti sotterranei. Limitatamente a tale estensione di garanzia il limite massimo di risarcimento è di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 per ciascun sinistro.
- p) RC imputabile all'Assicurato per danni a terzi da cedimento, franamento, assestamento del terreno.
- q) Danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna custodia o detenute a qualsiasi titolo o destinazione . Agli effetti di questa garanzia varranno una franchigia fissa di € 500,00 per ogni sinistro ed un massimo risarcimento di € 50.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso anno assicurativo.
- r) RC derivante all'Assicurato per danni avvenuti in ogni luogo ove la Contraente svolge la propria attività o sia presente la sua organizzazione tecnica, organizzativa o commerciale per motivi di addestramento, collaudo, montaggio, assistenza, promozione, pubblicità, allestimento di impianti.
- s) Rischio statico di tutti i contenitori (navi metalliche, cassonetti portarifiuti metallici od in vetroresina, contenitori in cristallo per la raccolta dei medicinali, contenitori per la raccolta differenziata in genere, etc) di proprietà od in dotazione della Contraente/Assicurata, posti in aree pubbliche o private.
- t) Danni conseguenti alla movimentazione meccanica o manuale di cassonetti e contenitori in genere, anche se di proprietà di terzi, .
- u) Danni subiti dagli autoveicoli in sosta e cagionati dai cassonetti, anche nell'ambito della loro movimentazione manuale, ivi compresi i danni da incendio; questa garanzia è prestata con applicazione di una franchigia di € 1.500,00 e con un massimo risarcimento pari ad € 200.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per anno assicurativo. Sono compresi anche i danni a terzi derivanti da avverse condizioni meteorologiche, quali, a titolo esemplificativo: temporali, raffiche di vento di qualunque intensità che diano luogo a movimento di contenitori assicurati o loro componenti.

- v) RC derivante all'Assicurato in conseguenza di erronea, insufficiente od omessa segnalazione stradale con cartelli, segnalatori luminosi e/o reti e/o transenne e/o nastri.
- w) RC dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
- x) L'assicurazione si intende operante anche nel caso in cui l'Assicurato sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile per lesioni a persone nei casi di aggressione per rapina verificatisi nelle sedi aziendali, attentati e/o atti violenti, legati a manifestazioni di natura sindacale; si dà atto, inoltre, che la garanzia opera anche per l'attività svolta all'esterno delle sedi durante il servizio di portavalori.

Si prende atto che le garanzie di cui alla lettera d) punto 2 ed al secondo capoverso lettera u) sono prestate, limitatamente ai danni alle cose, con applicazione di una franchigia di € 500,00 per ogni sinistro con il limite massimo globale di risarcimento, valevole per entrambe le garanzie, di € 100.000,00 per sinistro e di € 300.000,00 per anno assicurativo.

### **2.5 Inquinamento accidentale**

A parziale deroga dell'art. 2.10 punto a) Esclusioni, l'assicurazione è estesa ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite, a seguito di guasto o rottura accidentale di impianti, serbatoi e condutture. Sono comunque esclusi i rischi derivanti da discariche, siti di smaltimento rifiuti ed inceneritori.

La presente estensione è prestata con uno scoperto del **10%**, col minimo di **€ 500,00** per sinistro e con il limite di risarcimento di **€ 500.000,00** per uno o più sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

Per **danni da inquinamento dell'ambiente** si intendono quei danni, che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, deposte o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per **stabilimento** si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte, in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Sono compresi nell'assicurazione i danni cagionati a terzi in conseguenza di:

- a) morte e lesioni personali;
- b) danneggiamenti diretti e materiali a cose o simili
- c) interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi in genere per l'impossibilità di utilizzare i beni che si trovino nell'ambiente interessato.

L'assicurazione comprende altresì entro il massimo del 10% del limite di risarcimento per ogni sinistro sopra indicato, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.

### **2.6 RC Personale distaccato**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da:

- Dipendenti di Società od Enti distaccati presso il Contraente/Assicurato
- Dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati presso altre Società od Enti

### **2.7 Responsabilità solidale del Committente con l'Appaltatore/subappaltatore**

La garanzia assicurativa è estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006 possa derivare all'Assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore e/o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

### **2.8 Responsabilità personale dei prestatori di lavoro e non**

La garanzia comprende la responsabilità civile personale di tutti i Prestatori di lavoro del Contraente nonché di altri soggetti non a rapporto di dipendenza quali, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo: amministratori, persone in rapporto di lavoro temporaneo, lavoratori somministrati, tirocinanti, titolari di borse lavoro, lavoratori a progetto, prestatori occasionali, apprendisti, collaboratori, docenti, tutor, consulenti esterni, soggetti impiegati in lavori socialmente utili e/o attività di pubblica utilità, volontari, appartenenti o non ad associazioni di volontariato, per danni arrecati a terzi e/o ad altri Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato nello svolgimento delle rispettive mansioni o degli incarichi o attività, espliciti per conto e/o ordine o disposizione del Contraente/Assicurato, compresi quelli derivanti dalle attribuzioni previste ai sensi della normativa in tema di sicurezza del lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e

ss. mm. e ii. con espresso richiamo, fra le altre, delle norme disciplinate dagli abrogati Decreti Legislativi nn. 626/94 e 494/96 e ss. mm. e ii.). Ai sensi e per gli effetti della presente norma tali soggetti sono pertanto considerati come Assicurati.

La presente estensione è prestata entro i limiti dei massimali pattuiti per la garanzia RCT, salvo il caso di lesioni corporali o di morte cagionate ad altri Prestatori di lavoro, in occasione di servizio, per le quali il limite di risarcimento è pari ai massimali previsti per la garanzia RCO.

### **2.9 Rinuncia alla rivalsa**

La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza – fermo restando l'analogo diritto spettante all'Assicurato per legge – rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di prestatori di lavoro e/o Amministratori dell'Assicurata e delle persone delle quali il Contraente si avvale nello svolgimento della propria attività a qualsiasi titolo, salvo il caso di dolo.

### **2.10 Esclusioni**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) i danni da inquinamento non compresi al precedente art. 2.5 che precede;
- b) i danni da furto e rapina non compresi ai precedenti punti w) e x) dell'art. 2.4 che precede;
- c) i rischi per i quali, in conformità alle norme della legge 69/990 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR n. 973 del 24/11/1970 e successive modifiche ed integrazioni, è obbligatoria l'assicurazione RC Auto;
- d) i danni derivanti dall'impiego di aeromobili.

L'assicurazione RCT e RCO non comprende :

1. i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente;
2. i danni da detenzione e/o uso di esplosivi ;
3. i danni, comunque occasionati, derivanti da campi elettromagnetici e/o onde elettromagnetiche .

### **2.11 Franchigia**

In caso di sinistro, su tutti i danni a cose, verrà applicata una franchigia minima di Euro 500,00 semprechè tale importo risulti superiore agli scoperti e/o alle franchigie altrimenti previste dalla presente polizza.

### **3.0 NORME PARTICOLARI**

#### **3.1 Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'assicurato**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o al Broker incaricato entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO), il Contraente ha l'obbligo di denunciare, entro i termini di cui sopra, solo i sinistri per i quali:

- a) abbia luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge, per infortunio o insorgenza di malattia professionale;
- b) abbia ricevuto informazione dell'avvio di un procedimento penale;
- c) abbia ricevuto richieste di risarcimento da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dall'I.N.P.S. ovvero da parte del danneggiato o suoi legali o suoi aventi diritto.

#### **3.2 Gestione delle vertenze di danno – spese legali**

La Società assume, finché ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso ed ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato al 50%.

E' facoltà dell'Assicurato nominare legali di propria fiducia i quali si affiancheranno a quelli nominati dalla Società per la gestione delle vertenze.

#### **3.3 Gestione sinistri e liquidazione delle franchigie**

L'assicurazione si intende prestata previa detrazione di un importo minimo di Euro 500,00 per ogni sinistro che causi danni a cose. Qualora le condizioni di polizza prevedano franchigie/scoperti di importo superiore si intenderanno operanti queste ultime.

La Società provvederà alla gestione e liquidazione di tutti i danni, anche per gli importi rientranti, totalmente o parzialmente, nelle franchigie previste dal presente contratto. Per i detti sinistri il Contraente/Assicurato dà mandato alla Società per trattare e definire anche la parte di risarcimento ai terzi danneggiati rientrante nello scoperto e/o nella franchigia eventualmente previsti, assumendo l'obbligo di rimborsare alla Società medesima le somme da quest'ultima anticipate per suo conto per i titoli menzionati.

A tale scopo la Società, dopo la scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, invierà al Contraente la documentazione comprovante l'avvenuta liquidazione di sinistri nel periodo assicurativo annuo concluso, recante per tali sinistri l'indicazione dei seguenti elementi:

- data del sinistro;
- controparte;
- data di pagamento
- importo liquidato
- importo da recuperare.

Il Contraente entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione riepilogativa, provvederà al pagamento del rimborso dovuto alla Società.

Se richiesto dal Contraente e d'intesa con la Società il rimborso potrà avvenire per ogni sinistro, con pagamento del relativo importo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento da parte del Contraente della relativa richiesta documentata della Società. In tale ipotesi la modalità di rimborso a cadenza annuale dovrà intendersi abrogata.

#### **3.4 Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre polizze per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C.

#### **3.5 Elementi per il calcolo del premio**

Il premio viene anticipato in base all'applicazione del tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, su un preventivo di retribuzioni/compensi lordo annui corrisposto al personale. Agli effetti del calcolo del premio per

retribuzione/compenso si intende tutto quanto, al lordo delle ritenute, il prestatore di lavoro effettivamente riceve in compenso delle sue prestazioni.

### **3.6 Determinazione e Regolazione del premio**

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella Scheda di polizza che forma parte integrante del contratto e viene regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come riferimento per la determinazione del premio stesso.

A tale fine:

#### *a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio*

Entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società il dato consuntivo degli elementi variabili considerati per il conteggio del premio.

La differenza di premio eventualmente risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice nei 45 giorni successivi alla data di ricevimento della relativa appendice da parte del Contraente.

Fermo, se previsto, l'eventuale premio minimo per ciascun periodo assicurativo annuo, il rimborso dovuto - in caso di regolazione passiva - verrà pagato dalla Società al netto delle imposte.

#### *b) Inosservanza degli obblighi di comunicazione dei dati*

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva eventualmente dovuta, la Società dovrà fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

### **3.7 Clausola broker**

Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto dell'assistenza e della consulenza del Broker incaricato.

Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione del presente contratto - con la sola eccezione di quelle riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker incaricato. Per effetto di tale pattuizione, ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker incaricato, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta dal Contraente stesso e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker incaricato si intenderà come fatta al Contraente.

Resta inteso che il Broker incaricato gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto.

### **3.9 Interpretazione del contratto**

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

### **3.10 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire dettagliato resoconto relativo ai sinistri denunciati, liquidati e/o riservati e/o archiviati senza seguito, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a semplice richiesta del Contraente ed entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.

### **3.11 Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Assicuratore si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura-ufficio territorialmente competente del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.



<b>SCHEDA TECNICA DI POLIZZA</b>
----------------------------------

**Contraente :** **ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL**  
Via Lago di Pusiano nr. 4  
36015 SCHIO VI

**Durata del contratto :** anni UNO

**Effetto dal :** h. 24 del 30 Aprile 2017  
**Scadenza il :** h. 24 del 30 Aprile 2018

**Massimale assicurati :**

R.C. verso Terzi (RCT)	€	5.000.000,00 per sinistro
	€	5.000.000,00 per persona
	€	5.000.000,00 per cose
R.C. verso Prestatori di Lavoro (RCO)	€	5.000.000,00 per sinistro con il limite di
	€	5.000.000,00 per persona

**Calcolo del premio :**

Riferimento	Valori	Tasso per mille imponibile	Premio imponibile
Preventivo retribuzioni e compensi prestatori di lavoro annui lordi	€		

**Riepilogo premio annuo :**

Totale premio imponibile	€ .....
Imposte governative	€ .....
<b>Totale premio annuo lordo</b>	<b>€ .....</b>

**Pagamento del premio:**

- 50% del premio annuo alla stipula;
- Saldo 50% del premio a 180 gg. dalla stipula (frazionamento semestrale)